

CONVENZIONE

Per utilizzo personale <Ente del SSR> appartenente al GAR (Gruppo di Accreditamento Regionale) ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento.

TRA

L'Agenzia Regionale Sanitaria, di seguito denominata "ARS", con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano n.3 - C.F. 01486510421, rappresentata dal Direttore Prof. Francesco Di Stanislao, da una parte;

E

<Ente del SSR> di seguito denominata "Azienda", con sede legale a
Via n. - C.F. rappresentata da
..... dall'altra parte <giusta delega per l'effetto conferita dal
Direttore Generale dell'ASUR>:

PREMESSO CHE

- l'accreditamento istituzionale, obbligatorio sia per le strutture pubbliche che private, di competenza regionale, successivo all'autorizzazione, è subordinato alla verifica dei requisiti stabiliti a livello regionale;
- la verifica dell'idoneità delle strutture per essere accreditate implica la rispondenza ulteriore ai requisiti di qualificazione, oltre al rispetto dei minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi prescritti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell'attività svolta nonché dei risultati raggiunti;
- la DGR n. 735 del 05/05/2009 in applicazione della L.R. 20/2000 ha

costituito presso l'ARS il Gruppo di Accreditamento Regionale (GAR) determinando le modalità di strutturazione, funzionamento e sistema di tariffazione;

- la DGR n. 1103 del 29/09/2014 ha integrato e modificato la precedente DGR n. 735/2009, e disposto, tra l'altro, che:

a) le aziende sanitarie pubbliche sono obbligate a mettere a disposizione il personale richiesto, previa stipula di apposita convenzione quadro con l'ARS;

b) per i dipendenti pubblici, il pagamento per l'attività di verifica istituzionale svolta viene erogato, previa convenzione tra Aziende/Aree vaste, INRCA ed ARS, direttamente dall'azienda al dipendente;

c) il personale delle aziende esegue le verifiche fuori orario di servizio;

d) l'attività di verifica è da considerarsi attività istituzionale delle Aziende a tutti gli effetti, anche ai fini della copertura assicurativa;

e) un nuovo sistema di tariffazione in cui non è più previsto un compenso orario ma un importo forfettario per singolo valutatore per tipologia di struttura autorizzata/accreditata;

- la L.R. n. 21 del 30 settembre 2016 ha ri-disciplinato le procedure amministrative relative agli istituti dell'autorizzazione, dell'accREDITAMENTO e degli accordi contrattuali riguardanti le strutture e i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali (ex L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 20/2002);

- l'art. 5 della citata LR dispone che la Giunta regionale determina, in particolare, la composizione e le modalità di funzionamento del GAAR, stabilendo altresì l'ammontare del contributo istruttorio che i soggetti

richiedenti l'autorizzazione o l'accreditamento sono tenuti a versare all'Agenzia regionale sanitaria (ARS).

Nell'attesa che la Giunta regionale stabilisca la composizione e le modalità di funzionamento del GAAR, si ritiene quindi necessario determinare nell'ambito della presente convenzione, i rapporti tra le Aziende e l'ARS, per l'utilizzo e la remunerazione del personale dipendente delle Aziende medesime, quali componenti del Gruppo Regionale dei Valutatori come disposto dalla DGR n. 1103/2014.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

OGGETTO

L'<Ente del SSR> si impegna, nell'adempimento di quanto previsto dalla DGR n. 1103 del 29/09/2014, a consentire l'utilizzo di personale dipendente, fuori orario di servizio, per svolgere attività istituzionale del GAR.

ART. 3

MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Ricevute le richieste e il materiale documentale relativo all'autorizzazione e/o accreditamento, viene individuato il personale dipendente dell'Azienda facente parte del Gruppo Regionale dei Valutatori.

La comunicazione di tale incarico nonché il calendario delle visite, sentiti i professionisti interessati, vengono notificati tramite lettera al componente del

GAR, <al Direttore di Area Vasta e per conoscenza/e> al Direttore Generale dell' <Ente del SSR>.

L'avvenuta partecipazione alla verifica ispettiva viene notificata al <Direttore dell'Area Vasta e per conoscenza> al Direttore Generale <Ente del SSR>.

ART. 4

REGOLAZIONE RAPPORTI ECONOMICI

Per la remunerazione dell'attività oggetto della presente convenzione l'ARS si impegna, per ogni verifica effettuata dal valutatore, a corrispondere all'Azienda, quale compenso per il dipendente e dietro emissione di regolare fattura, la cifra definita dal tariffario previsto nell'articolato della DGR n. 1103 del 29/09/2014, corrispondente al 95% di quanto versato dalle strutture oggetto di verifiche di autorizzazione ed accreditamento.

Tale corrispettivo remunera il compenso per i dipendenti individuati per i sopralluoghi e le spese di viaggio sostenute dagli stessi per il trasferimento presso le sedi visitate.

Il Coordinatore del GAR, nella persona del Direttore dell'ARS, invia trimestralmente apposita comunicazione all'Azienda contenente le informazioni utili sull'emissione della fattura all'ARS per le attività svolte dal proprio personale.

Tale fattura dovrà essere pagata entro 60 giorni dal suo ricevimento.

ART. 5

VALIDITA' DEL RAPPORTO CONVENZIONALE

Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di cui all'art. 2 (Oggetto) hanno avuto luogo a decorrere dal 01/01/2016 e che la presente convenzione

dispiegherà effetti fino al 30 giugno 2017.

Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta dell'ARS, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata (30/6/17) non sia stata adottata la DGR di cui all'art. 5 della L.R. n. 21/2016.

E' escluso ogni rinnovo tacito del presente atto.

La presente convenzione potrà essere risolta, previa comunicazione scritta dell'ARS, qualora la DGR di cui all'art. 5 della L.R. n. 21/2016 disciplini il funzionamento del GAAR in modalità non compatibili con il presente atto.

ART. 7

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive parti.

ART. 8

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. - Codice in materia di protezione dei dati personali. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I - Titolo II del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

ART. 9

VARIE

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero

emergere per il miglior funzionamento del servizio in conformità delle norme di legge vigenti.

ART. 10

REGISTRAZIONE

Il presente atto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 40 del "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è soggetto a registrazione solo nei casi d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, li

Per <Ente del SSR>

Per l'ARS

Il Direttore

Il Direttore

.....